

11 APR. 2021



STATUTO

Modificato dall'Assemblea dei soci del 16/04/2021

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata «La Nostra Valle APS»

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2

L'associazione ha sede in Valmorea (CO) Via Roma 797.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il consiglio direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quanto ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi e, in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Emilio Gentile
Stefano Ianniello
Roberto
Massimo
1


L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle di interesse generale, quali ad esempio le seguenti che si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promozione e realizzazione di forme di collaborazione, accordi e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- partecipazione a bandi e partenariati;
- attività di tutela giuridica e giudiziaria per la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana e degli ecosistemi;
- programmazione, organizzazione e realizzazione di attività finalizzate all'educazione ambientale, anche a favore di studenti, persone in difficoltà o disabili, anziani in ricoveri comunque denominati;
- partecipazione, organizzazione, realizzazione di eventi o incontri pubblici;
- laboratori anche interattivi, sopralluoghi e meeting comunque denominati;
- attivazione di punti informativi relativamente ad aree ambientalmente significative;
- attivazione e utilizzo di siti tematici, blog, pagine o altre forme e modalità di comunicazione nel web finalizzate alla tutela e valorizzazione degli ambienti.

L'Associazione in conformità all'art. 6 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione ai sensi dell'art. 7 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ed anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.11779.

L'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria da adottarsi a maggioranza dei voti dei soci presenti, costituiti in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Emilio Gentile

Michele

Stefano

Vella

2

rovetto



PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Emilio Gentile
Stefano Zambello
3
Valter
Marilisa



Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Soci

Art. 7

Sono associati le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle, approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo da inviarsi mediante raccomandata a mano o raccomandata a.r. all'indirizzo della sede dell'Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 9

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a fornire un riscontro puntuale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire, previo appuntamento, presso la sede dell'Ente.

I soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, se previsti, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

Emp Valli
Gentile R.
Stefano Zommo
Arb
Valter
Marilena



È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 11

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota per l'anno in corso, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso il recedente non vanta e non vanterà alcun diritto su quanto versato all'Associazione.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi ovvero di comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro quindici giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

Emilio Belli *Gentile Rossi* *Stefano Lombardi*
Alighiero *Marco* *Roberto* *Andrea* *Roberto*

- 
- il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo, se previsto;
 - il Collegio dei revisori dei Conti, se previsto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna; è convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

I soci sono convocati mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

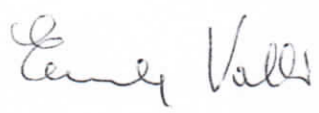
L'Assemblea può essere convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

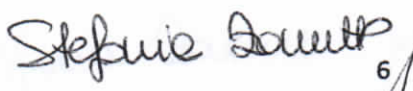
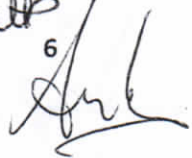
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

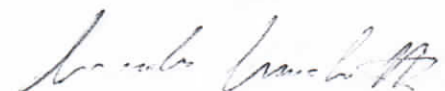
ART. 14

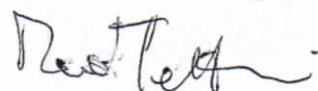
L'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale.
- definisce gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo







- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il Collegio dei Revisori Contabili;
- approva eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 15

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.
Ogni associato ha diritto di voto.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto e ogni socio maggiorenne è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Emilio Belli *Gentile Rosi* *Stefano Sauri*
Alfio *Luigi* *Valerio* *Ricciotti*



Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 18

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 19

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Emilio Valleri
Gentile R.
Stefano Zucchi
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 21

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Esso procede anche a:

- nominare il presidente, il vicepresidente e il segretario
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- nominare dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione;
- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

IL PRESIDENTE

Emilio Valli

Gentile R.

Stefano Zambelli

Arb

Ricciolani

Ugola

Luigi Paoletti



Art. 22

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23

L'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti.

En. Valle
Gentile Rosa
Stefano Zucchi
10
Aligh. S.
Luigi M. M.
Valle
Marielena

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori, il cui incarico è incompatibile con quello di consigliere, si riuniscono due volte all'anno.

Essi hanno il compito di accertare la regolare tenuta della compatibilità sociale e di redigere una relazione ai bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di controllo; curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti e partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

LIBRI SOCIALI

ART. 25

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti, se nominato, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

SCIoglimento

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di $\frac{2}{3}$ degli aderenti. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CONTROVERSIE

ART. 27

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dei due arbitri così eletto o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

LEGGE APPLICABILE

Art. 28

Emilio Valli Gentile Rosa Stefano Zamboni
11
Michele P.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Alb. Gh.

Arles Al. Alfieri

Stefano

Gentile Prodi

Vallan

Enzo Vall

Stefanie Samitto

Mario Tattarini

Arles Al. Alfieri

Vallan

COMUNE DI VALMOREA
PROVINCIA DI COMO

Al sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
il sottoscritto VIZZON FRANCESCA

Incaricato dal Sindaco attesta che la
presente copia, composta di n. 12 FACCIALE, fogli
è conforme all'originale esibito dal Sig.

ZANGRANI ALESSANDRO
RITR. A. RUBATO IL 23/12/19

PATENTE N. VA1729529X RIL. 14/10/2014

firmato il 19 GIU 2021


D'ORDINE DEL SINDACO
Vizzon Francesca
ESSENTE BALO
D.LGS 117 del 03/07/2017
ART. 32 COMMA 5.

